

# **Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)**

**721.100.1**

del 2 novembre 1994 (Stato 8 febbraio 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991<sup>1</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione Sezione 1: Indennità**

### **Art. 1**            Condizioni

<sup>1</sup> Sono accordate indennità se:

- a. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, si basano su una pianificazione razionale e sono economiche;
- b. le misure sono coordinate con pubblici interessi in altri settori;
- c. sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale.

<sup>2</sup> Per principio non sono accordate indennità per la protezione di opere e installazioni eseguite in zone di pericolo o in regioni notoriamente pericolose.

### **Art. 2**            Priorità in caso di misure edilizie

Sono prioritarie le misure intese a ridurre con rapidità ed efficacia un danno potenzialmente elevato. Deve essere considerata l'importanza dell'oggetto da proteggere.

### **Art. 3**            Domanda in caso di misure edilizie

<sup>1</sup> Il Cantone inoltra all'Ufficio federale dell'economia delle acque (Ufficio federale) la domanda di indennità accompagnata dai seguenti documenti:

- a. una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
- b. il preventivo e le garanzie di finanziamento;
- c. un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati;

RU 1994 2502

<sup>1</sup> RS 721.100

- d. la decisione in merito al progetto, emanata dall'autorità competente e passata in giudicato;
- e. i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni;
- f. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e
- g. indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.

<sup>2</sup> Se dopo un evento dannoso sono necessari provvedimenti urgenti, realizzabili entro un anno, la domanda contiene soltanto:

- a. un breve rapporto sull'evento, le sue cause, le misure prese e previste;
- b. la valutazione dei costi e le garanzie di finanziamento;
- c. una carta sinottica;
- d. un piano di situazione con dati più dettagliati sul territorio colpito;
- e. schizzi di base e istruzioni generali; e
- f. i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.

**Art. 4** Domanda in materia di catasti e carte dei pericoli, stazioni di misurazione e sistemi d'allarme

<sup>1</sup> Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda di indennità accompagnata da una descrizione del progetto, dal preventivo e dalle garanzie di finanziamento.

<sup>2</sup> La domanda di indennità per l'esercizio di stazioni di misurazione deve indicare la durata d'esercizio prevista, il genere della valutazione e dell'archiviazione e contenere il bilancio relativo alle spese annue.

## Sezione 2: Aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque

**Art. 5** Condizioni

Possono essere accordati aiuti finanziari per la rivitalizzazione delle acque se:

- a. il Cantone partecipa in proporzione alla sua capacità finanziaria; e
- b. sono soddisfatte le condizioni del diritto federale.

**Art. 6** Priorità

Sono prioritarie le misure per il ripristino della dinamica naturale e delle relazioni tra gli ambienti naturali, segnatamente il ripristino dello scorrimento a cielo aperto nonché la realizzazione in quantità sufficiente di zone cuscinetto e di spazi di transizione tra terra e acqua.

**Art. 7** Domanda

Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda per l'aiuto finanziario accompagnata dai seguenti documenti:

- a. una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
- b. il preventivo e la ripartizione dei costi;
- c. i risultati degli accertamenti relativi alle ripercussioni del progetto; e
- d. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente.

**Sezione 3: Disposizioni comuni****Art. 8** Calcolo

Per il calcolo dell'indennità e dell'aiuto finanziario è tenuto conto:

- a. dell'importanza della misura per la protezione contro le piene o per la rivitalizzazione;
- b. dei vantaggi procurati al Cantone da tale misura oltre alla protezione contro le piene;
- c. della possibile partecipazione di chi ha reso necessaria tale misura e di terzi che ne traggono un vantaggio.

**Art. 8a<sup>2</sup>** Limiti finanziari

Indennità e aiuti finanziari sono assegnati e versati nel singolo caso:

- a. fino a 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale;
- b. oltre 3 milioni di franchi, dall'Ufficio federale d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

**Art. 9** Modifiche di progetti

Se un progetto viene modificato in misura considerevole dopo la concessione del contributo finanziario della Confederazione, la domanda di indennità o di aiuto finanziario deve essere completata.

**Art. 10** Controllo delle spese

Il Cantone controlla le spese. Esso notifica all'Ufficio federale, non appena è ravvisabile, un possibile superamento del preventivo. Se vuole ottenere ulteriori contributi finanziari della Confederazione, deve inoltrare immediatamente una domanda motivata.

<sup>2</sup> Introdotta dal n. I 61 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996 (RU **1996** 2243).

**Art. 11** Spese computabili

<sup>1</sup> Per misure edilizie e per la rivitalizzazione delle acque sono segnatamente computabili le spese di progettazione, di acquisto del terreno, la costruzione nonché le spese di delimitazione e di picchettazione.

<sup>2</sup> Per il resto, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<sup>3</sup> (Dipartimento) determina in un'ordinanza le spese prese in considerazione per il calcolo delle indennità e degli aiuti finanziari.

**Art. 12** Conteggio

Il Cantone inoltra all'Ufficio federale i conteggi riguardanti le spese computabili. Nei cinque anni che seguono il conteggio finale, tiene a disposizione delle autorità federali, per controllo, tutti i relativi documenti.

**Art. 13** Disposizioni speciali riguardanti la concessione di indennità per l'esercizio di stazioni di misurazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale accorda, mediante decisione, l'indennità per una determinata durata d'esercizio.

<sup>2</sup> Il pagamento avviene annualmente dopo la presentazione del conteggio relativo alle spese dimostrate.

**Art. 14** Controllo

L'Ufficio federale controlla per campionatura l'esecuzione delle misure promosse nonché l'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari accordati.

**Art. 15** Inadempimento o adempimento parziale

<sup>1</sup> Se le misure per le quali sono accordati indennità o aiuti finanziari non sono realizzate o lo sono in modo indebito, l'Ufficio federale può impartire un termine e pretendere che il Cantone completi tali misure conformemente al progetto.

<sup>2</sup> Se entro il termine impartito il Cantone non adempie i suoi obblighi, l'Ufficio federale non versa l'indennità o l'aiuto finanziario o ne chiede il rimborso applicando un interesse del 5 per cento annuo a partire dalla data di versamento.

<sup>3</sup> Se, nonostante ingiunzione, il Cantone adempie solo parzialmente i suoi obblighi, l'Ufficio federale riduce l'indennità o l'aiuto finanziario in misura adeguata o ne chiede il rimborso parziale applicando un interesse del 5 per cento annuo a partire dalla data di versamento.

<sup>3</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

## Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione

### Art. 16 Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene

<sup>1</sup> I Cantoni, prima di decidere misure edilizie in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua, sottopongono il progetto, fatta eccezione per quelli di trascurabile importanza, all'Ufficio federale per preavviso.

<sup>2</sup> Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che:

- a. riguardano le acque sui confini nazionali;
- b. hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c. richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
- d. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.

<sup>3</sup> Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'Ufficio federale.

<sup>4</sup> Il preavviso dell'Ufficio federale può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.

### Art. 17 Documenti

<sup>1</sup> Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'Ufficio federale i seguenti documenti:

- a. una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
- b. il preventivo e la ripartizione dei costi;
- c. un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati;
- d. i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni;
- e. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e
- f. indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.

### Art. 18 Preavviso in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell'Ufficio federale prima di prendere una decisione.

**Art. 18<sup>a</sup>** Divieto di misure pericolose

L'Ufficio federale può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.

**Capitolo 3: Esecuzione****Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione****Art. 19** Promovimento

L'Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle persone responsabili della protezione contro le piene.

**Art. 20** Direttive

L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di:

- a. esigenze per la protezione contro le piene, misure per la protezione contro le piene e per la rivitalizzazione delle acque;
- b. allestimento di catasti di carte dei pericoli; e
- c. allestimento del conteggio riguardante indennità e aiuti finanziari.

**Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni****Art. 21<sup>5</sup>** Regioni pericolose e spazio riservato alle acque

<sup>1</sup> I Cantoni designano le regioni pericolose.

<sup>2</sup> Fissano lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque.

<sup>3</sup> Essi tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale.

**Art. 22** Sorveglianza

I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.

<sup>4</sup> Introdotta dal n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS172.217.1).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 all'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 814.201).

**Art. 23** Manutenzione

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.

**Art. 24** Sistemi d'allarme

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.

**Art. 25** Disposizioni esecutive

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

**Capitolo 4: Studi di base****Art. 26** Studi di base della Confederazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> L'Ufficio federale coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.

<sup>4</sup> Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.

**Art. 27** Studi di base dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni:

- a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene;
- b. tengono catasti dei pericoli;
- c. allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate;
- d. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- e. documentano i più importanti eventi dannosi; e

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

f. approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse della protezione contro le piene.

<sup>2</sup> Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.

<sup>3</sup> Mettono i dati a disposizione dei servizi specializzati della Confederazione.

## **Capitolo 5: Disposizioni finali**

**Art. 28** Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 1879<sup>7</sup> per la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.

**Art. 29** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.

<sup>7</sup> [CS 4 951; RU 1985 685 n. I 17; RS 172.010.211.3 allegato n. 2]